



**COMUNE DI NOGAROLE ROCCA**  
*Provincia di Verona*

---

---

**REGOLAMENTO**  
**PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO**  
**INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE**  
- ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 -

ALLEGATO alla deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 04-12-2019

### **Articolo 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito alla costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice".
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

### **Articolo 2**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano tutte le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture, incluse le procedure di dialogo competitivo, accordi quadro, opere pubbliche realizzate ai sensi dell'art. 20 del Codice, qualora comportino l'espletamento di attività da parte del personale dipendente del Comune, nonchè rientranti nelle funzioni incentivabili previste dall'art. 113 del Codice.
2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo dell'appalto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
3. Per gli appalti relativi a servizi e forniture la corresponsione degli incentivi è prevista solo nei casi sia prescritta la nomina del direttore dell'esecuzione.
4. È esclusa l'erogazione di incentivi per lavori, servizi e forniture nei seguenti casi:
  - approvvigionamenti effettuati mediante convenzioni stipulate da soggetti aggregatori;
  - affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice;
  - contratti esclusi dall'applicazione del Codice di cui all'art. 17.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 3, riguardano le seguenti funzioni/attività:
  - a) programmazione della spesa per investimenti;
  - b) valutazione preventiva dei progetti;
  - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - d) esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) responsabile unico del procedimento;
  - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
  - g) direzione dell'esecuzione;
  - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
  - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

### **Articolo 3**

*(Soggetti interessati)*

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi o forniture;
  - i collaboratori dei soggetti di cui al punto precedente. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Qualora il RUP o altro dipendente del gruppo di lavoro assuma più ruoli e svolga più attività fra quelle elencate all'art. 3 del presente regolamento ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singola attività, in ragione della maggior responsabilità e impegno che lo stesso si assume nell'ambito del procedimento, fatte salve le condizioni di incompatibilità di funzioni contenute nelle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### **Articolo 4**

*(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati da parte del Responsabile di Area in accordo con il Responsabile unico del procedimento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. Il provvedimento di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente:
  - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
  - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo;
  - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, indicando le mansioni assegnate a ciascuno;
  - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro;
  - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento da parte del Responsabile di Area e accertamento delle attività svolte fino a quel momento.

### **Articolo 5**

*(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)*

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
4. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina per le fasi di competenza della centrale di committenza, su richiesta di quest'ultima, una quota parte, non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dall'articolo 9 del presente regolamento. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
5. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

### **Articolo 6**

*(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti. Per trattamento economico annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

### **Articolo 7**

*(Approvazione e proprietà degli elaborati)*

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi

momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai dipendenti che hanno collaborato alla loro produzione ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

### **Articolo 8** (Costituzione del fondo)

1. La Stazione Appaltante istituisce un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 2 nella misura stabilita al successivo comma 3. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio. Per i lavori, la previsione dell'impegno di spesa viene effettuata contestualmente al finanziamento dell'opera stessa, ovvero, di norma, mediante l'atto di approvazione del progetto definitivo o di successivo livello; in caso di finanziamento privato, la quantificazione dell'importo e le tempistiche di versamento a favore dell'Ente sono disciplinati nella convenzione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 20 del Codice. Per i servizi e le forniture l'impegno di spesa viene effettuato contestualmente all'adozione della determinazione a contrarre. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora, in sede di aggiudicazione, si verificano dei ribassi.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati allo svolgimento delle funzioni tecniche previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice:
  - a) L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
  - b) Il restante 20 % delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato, secondo le modalità definite dall'Amministrazione, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – OPERE E LAVORI PUBBLICI

<b>Classi di importo dei Lavori</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,5%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,4%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,3%
oltre euro 25.000.000	1,2%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

<b>Classi di importo dei Servizi o delle Forniture</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
--	---------------------------------

fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	
– per la parte fino a euro 500.000,00	2%
– per la parte oltre euro 500.000,00	1,2%

5. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

### **Articolo 10**

*(Ripartizione del fondo e liquidazione dell'incentivo)*

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a. competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - b. tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - c. complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2, previa individuazione delle percentuali definitive, variabili tra le quote minime e massime indicate, rapportate alla quota dell'80% del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Segretario Comunale su proposta del Responsabile di Area, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro, secondo il principio di competenza e, ove ne ricorra la fattispecie, in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ciascuna annualità.
4. La liquidazione degli incentivi avverrà nei termini che seguono:
  - a) per la quantificazione ed erogazione relativa alle fasi di programmazione della spesa, valutazione preventiva del progetto, predisposizione e controllo della procedura di gara: a seguito dell'avvenuta stipula del contratto
  - b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione del contratto: a seguito dell'emissione dello stato finale del lavoro/servizio/fornitura. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale è possibile procedere con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
  - c) per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità: a seguito dell'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità. In ogni caso a seguito dell'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità è corrisposto il saldo di eventuali importi spettanti non erogati in precedenza.

Per appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 1.000.00,00, gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti in un'unica soluzione, a seguito dell'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, o comunque dell'accertata ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture interessate.
5. La determinazione per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale, al quale compete il controllo del rispetto del limite del 50% degli incentivi rispetto al trattamento economico complessivo

annuo lordo. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

6. Nel caso di opere pubbliche, servizi e forniture non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

### **Articolo 11**

*(Coefficienti di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b).

### **Articolo 12**

*(Tempi di realizzazione e penalità)*

1. Le funzioni tecniche conferite ai dipendenti dovranno essere svolte secondo le priorità, nel rispetto delle scadenze e con le modalità indicate dall'Amministrazione negli atti di programmazione o nei provvedimenti specifici di incarico.
2. Il mancato rispetto dei tempi fissati non giustificato da comprovati motivi d'ufficio certificati dal dirigente competente comporterà una riduzione dell'importo dovuto a titolo di incentivo nella misura del 1x100 ogni giorno di ritardo della quota spettante per la fase o l'attività in ritardo.
3. Il mancato rispetto dei costi massimi previsti nel quadro economico dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura comporterà una riduzione dell'importo dovuto a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.
4. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
5. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo o l'aumento dei costi non sia collegabile alle attività del personale.

### **Articolo 13**

*(Applicazione e disposizioni di coordinamento)*

6. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.50/2016 – 19.04.2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

**(TABELLA 1): Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori**

FUNZIONI / ATTIVITÀ		PESO %	RUOLO		% MIN	% MAX
A	Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto	40	A1	RUP	20	35
			A2	Collaboratori	5	20
B	Programmazione della spesa per investimenti	5	B1	Collaboratori per fattibilità tecnica ed economica	2	5
			B2	Collaboratori per attività particolari di programmazione	0	3
C	Valutazione preventiva dei progetti	5	C1	Verificatore per attività di verifica	3	5
			C2	Collaboratori per attività particolari di valutazione preventiva	0	2
D	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	8	D1	Collaboratori per predisposizione della documentazione di gara	2	6
			D2	Collaboratori per l'espletamento della procedura di gara	2	6
E	Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	4	E1	Collaboratori per predisposizione di atti tecnico-amministrativi per l'esecuzione del contratto	1	3
			E2	Collaboratori per le verifiche tecnico-amministrative e i controlli di legge per l'esecuzione del contratto	1	3
F	Direzione dei lavori	30	F1	Direttore dei lavori	20	30
			F2	Collaboratori tecnici (direttori operativi, ispettori di cantiere)	0	10
			F3	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	0	8
G	Collaudo tecnico amministrativo ovvero Certificazione di regolare esecuzione	8	G1	Collaudatore tecnico amministrativo	5	8
			G2	Certificatore regolare esecuzione	2	3
			G3	Collaudatore Statico	0	3
			G4	Collaboratori	0	1

Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

**(TABELLA 2): Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni**

FUNZIONI / ATTIVITÀ		PESO %	RUOLO		% MIN	% MAX
A	Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto	40	A1	RUP	20	35
			A2	Collaboratori	5	20
B	Programmazione della spesa per investimenti	5	B1	Collaboratori per indicazione degli importi per l'acquisizione del servizio	2	5
			B2	Collaboratori per attività particolari di programmazione	0	3
C	Valutazione preventiva dei progetti	5	C1	RUP	3	5
			C2	Collaboratori per attività particolari di valutazione preventiva	0	2
D	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	8	D1	Collaboratori per predisposizione della documentazione di gara	2	6
			D2	Collaboratori per l'espletamento della procedura di gara	2	6
E	Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5	E1	Collaboratori per predisposizione di atti tecnico-amministrativi per l'esecuzione del contratto	2	4
			E2	Collaboratori per le verifiche tecnico-amministrative e i controlli di legge per l'esecuzione del contratto	1	3
F	Direzione dell'esecuzione del contratto	30	F1	Direttore dell'esecuzione	20	30
			F2	Assistente al direttore dell'esecuzione	0	10
G	Verifica di conformità	7	G1	Verificatore della conformità	4	7
			G2	Collaboratori	0	3

Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore dell'esecuzione e assistente, ecc), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.